



06513-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 213/2021
DONATELLA FERRANTI		UP - 27/01/2021
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 7682/2020
ALESSANDRO RANALDI		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

dalla parte civile

(omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis)

nato a

(omissis)

inoltre:

COMUNE MUGNANO DI NAPOLI (Responsabile civile)

avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 d.l. n.

137/20) del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia che

ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , con sentenza resa in data **29/11/2017**, veniva ritenuto responsabile dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord del reato di omicidio colposo perché in qualità di responsabile del settore III (Area Lavori Pubblici) del Comune di Mugnano di Napoli, per colpa consistita nell'omettere, per negligenza o imprudenza, di effettuare lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade di proprietà dell'ente locale, non provvedendo all'eliminazione dei rischi causati dal cattivo stato del manto stradale, generava una situazione di pericolo concreto per i pedoni; nello specifico a seguito della suddetta condotta, (omissis) (omissis) , percorrendo l'area pubblica adibita a mercato, sita in Mugnano, decedeva a causa della caduta provocata dal dislivello della strada.

Per tali ragioni il (omissis) veniva condannato, concesse le attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui al co.2 dell'art. 589 c.p., alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione.

Sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del **9/12/2019**, in riforma della sentenza, emessa dal GM del Tribunale di Napoli Nord, assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen:

• **Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli**, che, con un motivo unico di ricorso lamenta assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove e travisamento della prova esistente in atti.

Ritiene il P.G. ricorrente che la motivazione della Corte partenopea denoterebbe gravi travisamenti della prova, ignorando le informazioni palesemente esistenti in atti o omettendone una ricostruibile valutazione, in assenza di qualsivoglia serio ragionamento giustificativo della scelta compiuta (per il principio si richiama Sez. 2, n. 47035/2013, Rv. 257499, Giugliano, ove è specificato che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia).

Tale vizio motivazionale di "travisamento della prova", nel caso concreto, sarebbe già desumibile dallo stesso testo del provvedimento impugnato, in quanto

integrato dalla errata considerazione di circostanze decisive emergenti dagli atti, ovvero le valutazioni espresse dai consulenti tecnici e riportate nel loro elaborato: vizio di travisamento della prova che, nel caso di specie, sarebbe pienamente ravvisabile, posto che l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento della decisione impugnata, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato per omissione.

Nel caso in esame, dunque, l'omessa esposizione di elementi di valutazione, omissione nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, sarebbe inequivocabilmente munita di un chiaro carattere di decisività tale da dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che la decisione impugnata non sarebbe viziata da un'omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto ma avrebbe dato luogo ad un esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento decisivo non è contestualizzato, non ne sarebbe verificata la consistenza né l'influenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (viene richiamato per il principio Sez. 2, n. 9242/2013, Rv. 254988, Reggio).

In primo luogo, infatti, la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente illogica per travisamento in ragione dell'omissione di un dato acquisito agli atti laddove i giudici di secondo grado ritengono, diversamente da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, che non ci sarebbe alcuna certezza che la signora (omissis) sia caduta al suolo a causa di un inciampo.

Si lamenta in ricorso che a tali conclusioni la Corte partenopea sia giunta ritenendo che nessun teste l'avrebbe vista cadere; orbene, palese è la illogicità per travisamento omissivo del ragionamento in quanto in contrasto con le emergenze del dibattimento di primo grado, laddove, come chiaramente risulta dal contenuto della consulenza medico legale necroscopica autoptica redatta sia dai consulenti del PM che da quelli della difesa di parte civile, i dottori (omissis), si evince che, nel descrivere la ferita a lembo a carico del primo dito del piede sinistro (pag. 18 della consulenza del PM), ne attribuiscono una *"importanza particolare perché identifica il momento della caduta stessa ovvero è la prova della presenza di un ostacolo posto sulla strada con conseguente caduta"*. Il citato elemento probatorio sarebbe stato completamente pretermesso dal giudice estensore, risultando in tal modo compromesso l'intero iter argomentativo.

In secondo luogo, per il PG ricorrente la motivazione posta a fondamento dell'esclusione della responsabilità del (omissis) sarebbe illogica per travisamento per omissione di un dato acquisito agli atti anche con riferimento all'ulteriore motivo della pronunzia assolutoria, ovvero che, la caduta, non essendo stata causata da un inciampo, sarebbe stata accidentale.

Tale ragionamento risulterebbe manifestamente illogico in quanto si porrebbe immotivatamente in contrasto non solo con le circostanze e, quindi, con l'impianto probatorio che emerge dal giudizio di primo grado, ma anche e soprattutto con quanto accertato ed affermato dai consulenti tecnici dell'accusa che, pur definendo accidentale la caduta, proseguono scrivendo che si tratta di una "caduta accidentale occorsa per manto stradale dissestato" (pagg. 14 e 18 della CTU).

In terzo luogo, anche quanto alla causa della morte, la motivazione posta a fondamento della sentenza apparirebbe illogica per travisamento per omissione di un dato acquisito agli atti nella parte in cui, dopo la descrizione delle diverse patologie che da cui era affetta la vittima, viene omessa la valutazione di rilevanti elementi probatori risultanti dagli atti processuali che escludono invece cause alternative del decesso rispetto alla suindicata caduta. In particolare, per i giudici d'appello, non è possibile escludere una causa diversa della caduta perché la signora ^(omissis) aveva una precaria condizione di salute (cataratta, cardiopatia ischemica, artrosi) che ne determinava una difficoltà nell'incedere.

A parere del P.G. ricorrente, viceversa, è di fondamentale importanza la circostanza che le risultanze probatorie e processuali non consentano spiegazioni alternative idonee ad escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento.

Anzi, sono i medici legali dell'accusa e della difesa di parte civile, nelle loro relazioni, ad evidenziare e ad escludere cause diverse del decesso che rende la caduta l'unica valida, esclusiva e sufficiente causa della morte

In particolare, affermavano i consulenti che *"le risultanze del Laboratorio di Anatomia Patologica hanno escluso il sospetto di una cardiopatia sclero-ipertensiva e di eventuali altre patologie ...tale complesso patologico non è comunque da ritenersi responsabile di mancata autosufficienza da parte della signora ^(omissis) ^(omissis)...che a seguito di una caduta accidentale riportata per il manto stradale dissestato si è vista venir meno quel delicato equilibrio creatosi tra condizioni clinico-fisiche e azioni di note patogene esterne"* (pag. 14 della CTU).

In quarto luogo, la sentenza in esame non appare esente da censure nemmeno nella parte in cui la Corte territoriale ritiene che il dissesto stradale in prossimità del tombino non rappresenti un'insidia o un trabocchetto.

Ritiene infatti la Corte territoriale che non risultava che il tombino posto nei pressi del punto di caduta della vittima avesse di lato un tale dislivello da poter essere considerato insidia o trabocchetto; in particolare, specifica che, non essendo in presenza di un fosso o di una buca, ma soltanto di piccoli avvallamenti della strada, di piccole abrasioni, di normale usura della strada, il pericolo non sarebbe occulto e quindi sarebbe stato ben evitabile dalla signora ^(omissis) se avesse usato la normale diligenza e maggiore prudenza.

Tale ragionamento risulterebbe illogico per travisamento omissivo in quanto, se si fosse trattato di una buca o di un fosso, come erroneamente valutato dalla Corte territoriale, non si sarebbe potuto parlare di insidia o di trabocchetto dal momento che il rischio si sarebbe potuto evitare in quanto evidente sarebbe stato il pericolo.

Sarebbe proprio, invece, la presenza di piccole abrasioni ed avvallamenti del manto stradale in prossimità del tombino, la presenza di un dislivello dilato allo stesso che configura l'insidia o trabocchetto che, una più attenta e diligente manutenzione, avrebbe dovuto eliminare.

Sul punto dell'obbligo di manutenzione, la illogicità per travisamento omissivo della motivazione apparirebbe evidente anche nella parte in cui la Corte partenopea afferma che il concetto di insidia e di trabocchetto vada valutato "in concreto e non a seconda delle condizioni e dall'età della vittima". Evidente sarebbe la contraddizione: se il pericolo va valutato in concreto ciò starebbe a significare che occorre parametrarlo alla specifica situazione (età, professione, condizioni) in cui versava la parte offesa.

Peraltro, pur consapevole dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla responsabilità in caso di insidia e trabocchetto, evidenzia il P.G. ricorrente che, comunque, in tema di responsabilità colposa, questa Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che *"l'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto"* (vengono richiamati, in tal senso, i *dicta* di Sez. 4, n. 46831/2011, Rv. 252141, Caruso e altri; Sez. 4, n. 3290 del 4/10/2016 dep. 2017, Piccolo, Rv. 268878).

In conclusione, per il PG ricorrente ben potrebbe evocarsi, nel caso in esame, il tradizionale insegnamento di codesta Corte di legittimità e ritenere che la Corte di Appello, nel caso di specie, non abbia esaminato tutti gli elementi a disposizione né fornito una corretta interpretazione degli stessi, in quanto non ha esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (vengono richiamate in tal senso Sez. 2, n. 7986/2017, Rv. 269217, La Gumina e altro; Sez. Un. n. 930/1996, Rv. 203428, Clarke).

Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

• **le parti civili**

(omissis)

(omissis)

ai soli effetti civili

(Avv. (omissis)).

Con un unico motivo di ricorso le pp.cc. denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 589 cod. pen.

La sentenza impugnata, a fronte della puntuale ricostruzione dei fatti descritta dal primo deliberante, perverrebbe alla riforma della pronuncia di primo grado, con revoca delle statuizioni civili, (provvisoria e spese di costituzione) attraverso un percorso motivazionale non solo illogico giuridicamente ma anche sganciato dal compendio probatorio versato in atti, risultando, dunque, nulla perché viziata dal travisamento della prova.

Il giudice del gravame del merito – ricorda il ricorso- ritiene, diversamente dal giudice di prime cure, che mancherebbe la prova della certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'imputato, quindi nega il diritto al risarcimento danni nei confronti delle parti civili costituite, sulla base di quattro considerazioni: 1. Mancherebbe la prova che la donna sia inciampata. 2. Caduta accidentale. 3. Possibili cause alternative al decesso. 3. Non si sarebbe in presenza di insidie o trabocchetti.

Il giudice di seconde cure ritiene, dunque, diversamente da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, che non ci sarebbe alcuna certezza che la signora (omissis) sia caduta al suolo a causa di un inciampo. Del resto, concludono i giudici del gravame, nessun teste l'avrebbe vista cadere.

Ci si duole, tuttavia, che sfuggirebbe al giudice del gravame del merito il contenuto della consulenza medico legale necroscopica autoptica redatta sia dai consulenti del PM che da quelli della difesa di parte civile, (omissis) , nella parte in cui, nel descrivere la ferita a lembo a carico del primo dito del piede sinistro (pag. 18 della consulenza del PM), ne attribuiscono una "importanza particolare perché identifica il momento della caduta stessa ovvero è la prova della presenza di un ostacolo posto sulla strada con conseguente caduta ".

Il citato elemento probatorio – si lamenta- è stato completamente pretermesso dal giudice estensore, di guisa che ne risulta compromesso l'intero iter argomentativo.

Né meriterebbe adesione la seconda considerazione svolta dai giudici del gravame, secondo cui la caduta, non essendo stata causata da un inciampo, sarebbe stata accidentale. Tant'è che, continuano i giudici di appello, anche i consulenti medici del PM, definiscono come accidentale la caduta.

Ancora una volta la Corte territoriale ometterebbe di valutare la prova nella sua interezza.

Vero è, infatti, che i citati consulenti definiscono accidentale la caduta ma proseguono scrivendo che si tratta di una "caduta accidentale occorsa per manto stradale dissestato" (pagg. 14 e 18).

Sarebbe evidente, allora, come la prova sia stata distorta o, meglio considerata in modo frazionato così ledendo il principio della logicità e coerenza dell'impianto motivazionale.

Quanto alla causa della morte, i giudici del gravame valuterebbero la prova in maniera distorta nella parte in cui descrivono le diverse patologie che presentava la vittima ed omettono di valutare rilevanti elementi probatori risultanti dagli atti processuali che escludono invece cause alternative del decesso rispetto alla suindicata caduta. In particolare, per i giudici d'appello, non è possibile escludere una causa diversa della caduta perché la (omissis) aveva una precaria condizione di salute (cataratta, cardiopatia ischemica, artrosi) che ne determinava una difficoltà nell'incedere.

I medici legali del PM e della Difesa di parte civile, nelle loro relazioni, invece, proseguono il ricorso, escludevano cause diverse del decesso e tali risultanze non sono state assolutamente valutate dal giudice estensore. In particolare, scrivevano che "le risultanze del Laboratorio di Anatomia Patologica ha escluso il sospetto di una cardiopatia sclero-ipertensiva e di eventuali altre patologie... tale complesso patologico non è comunque da ritenersi responsabile di mancata autosufficienza da arte della signora : (omissis) che a seguito di una caduta accidentale riportata per il manto stradale dissestato si è vista venir meno quel delicato equilibrio creatosi tra condizioni clinico-fisiche e azioni di note patogene esterne" (pag. 14)

Altrettanto non meriterebbe adesione la sentenza nella parte in cui l'estensore ritiene che il dissesto stradale in prossimità del tombino non rappresenti un'insidia o un trabocchetto

La motivazione sul punto sarebbe davvero paradossale, illogica e sorprendente perché contraria a tutti gli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento.

Ritiene la Corte di Appello che, poiché non si è in presenza di un fosso o di una buca, ma soltanto di piccoli avvallamenti della strada, di piccole abrasioni, di normale usura della strada, il pericolo non sarebbe occulto e quindi sarebbe stato ben evitabile dalla signora :(omissis) se avesse usato la normale diligenza e maggiore prudenza.

Sul punto la sentenza sarebbe illogica perché fondata su una distorta valutazione della prova: non si è mai parlato di fossi o buche (del resto sono state acquisite le foto agli atti), eppure la Corte territoriale sgancia il ragionamento dal dato fattuale così travisando completamente le risultanze istruttorie.

Se si fosse trattato di una buca o di un fosso, come erroneamente valutato dalla Corte partenopea, non si sarebbe parlato di insidia o di trabocchetto dal momento che il rischio si sarebbe potuto evitare in quanto evidente sarebbe stato il pericolo.

Ma la illogicità tra il contenuto della motivazione e le conclusioni cui perviene il giudice di appello sarebbero evidenti proprio nella parte in cui si ritiene che il concetto di insidia e di trabocchetto vada valutato "in concreto e non a seconda delle condizioni e dall'età della vittima".

Evidente sarebbe la contraddizione: se il pericolo va valutato in concreto significa che occorre parametrarlo alla specifica situazione (età, professione, condizioni) in cui versava la parte offesa.

Per concludere, per le pp.cc. pur a voler condividere le argomentazioni della Corte di Appello, una eventuale distrazione o disattenzione della vittima inciderebbe sul quantum del risarcimento ma non escluderebbe la responsabilità del custode (imputato).

In definitiva, la sentenza impugnata sarebbe viziata dal travisamento della prova non solo perché il giudice di merito avrebbe travisato la valenza degli elementi probatori acquisiti agli atti processuali ma soprattutto perché avrebbe omesso di valutarne altri decisivi a sua disposizione, finendo per non fornire una corretta interpretazione di essi.

Il difensore ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, ai soli effetti civili, della sentenza impugnata.

3. In data **11/1/2021** il P.G. presso questa Corte di legittimità ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 d.l. 137/2020) chiedendo rigettarsi i proposti ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.

2. Ed invero, i separati ricorsi del Procuratore Generale di Napoli e delle parti civili sopra indicate deducono, nella sostanza, gli stessi vizi di motivazione.

Ci si duole che la Corte partenopea, riformando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e assolvendo l'imputato (omissis). Responsabile del settore III (area Lavori Pubblici) del Comune di Mugnano di Napoli, dal reato di omicidio colposo di l (omissis), abbia dispiegato un iter argomentativo non soltanto manifestamente illogico ma anche non fedele al corredo probatorio. Ma, come si avrà modo di spiegare nelle pagine che seguono, tali censure sono infondate.

3. In premessa, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di condanna intervenuta in primo grado, assolva l'imputato sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio, atteso che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (cfr. *ex plurimis*, questa Sez. 3, n. 42007 del 27.9.2012, M. e altro, Rv. 253605).

Altrettanto pacifico è che non sia sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, rv. 250362). Non c'è, in altri termini, in questa sede la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Ciò, tanto più, laddove si tratti, come nella specie, di sindacare la decisione del giudice di appello che, sulla base del medesimo compendio probatorio utilizzato in primo grado, pervenga, difformemente dal primo giudice, ad esito assolutorio. Ed invero, se per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto, nel caso inverso tale diversa valutazione è del tutto sufficiente giacché, se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione, come detto in precedenza, non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (così la citata sent. 42007/2012 che richiama sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, rv. 251066).

4. Il giudice di prime cure riteneva accertata la responsabilità del (omissis), valutandola fondata su di un quadro indiziario plurimo, univoco e concordante, da cui emergeva che il predetto, nella qualità di Responsabile del settore III lavori pubblici del comune di Mugnano di Napoli, aveva omesso di provvedere all'eliminazione dei rischi causati dal cattivo stato manutentivo della strada, in particolare nell'area adibita a mercato sita nella via (omissis), circostanza che aveva causato la caduta e quindi il decesso della vittima. Specificava il primo giudicante che il compendio probatorio si fondava sulle dichiarazioni del teste (omissis), tenente della Polizia Municipale di Napoli, del teste (omissis), titolare di un box al mercato rionale nei pressi del quale la donna era caduta, delle figlie della

vittima ed infine sul referto autoptico, sulle certificazioni sanitarie della p.o. e sulle consulenze tecniche. In particolare, posto che la vittima aveva 90 anni e aveva già un quadro clinico precario, il tribunale aversano riteneva che la causa della morte andasse identificata nel trauma cranico riportato in conseguenza della caduta, trauma che, sebbene di entità non grave, aveva alterato l'omeostasi già precaria della vittima affetta da patologie croniche e di età avanzata; riteneva che la caduta fosse confermata dalle testimonianze rese e provata sulla base delle lesioni riportate della vittima.

Ritenuta accertata - sulla base delle dichiarazioni dei familiari - la sostanziale autosufficienza della vittima, che si era recata da sola e senza ausilio di alcun bastone sulla pubblica via, constatata la presenza sul corpo della vittima di una ferita di natura escoriata a carico del primo dito del piede sinistro, verificata la presenza di un tombino stradale con avvallamenti sulle aderenze perimetrali sul luogo di caduta, in uno alle ferite riportate al capo, il giudice di prime cure giungeva alla conclusione che gli avvallamenti avessero costituito, per una donna anziana portatrice di patologie anche di natura artrosica, una vera e propria insidia che era stata causa diretta ed immediata della caduta e delle conseguenti lesioni traumatiche rivelatesi immediatamente mortali.

Il giudice di primo grado riteneva, dunque, responsabile l'imputato perché, nella sua qualità di pubblico funzionario, dirigente comunale con la responsabilità del servizio di manutenzione della sede stradale, aveva il dovere di vigilare delegando con appositi ordini di servizio, come da capitolato, all'impresa privata appaltante le attività di manutenzione della strada. In buona sostanza, argomentava il giudicante, che, tenuto conto che il pavimento stradale non veniva utilizzato esclusivamente da conducenti di veicoli gommati o da pedoni solo nel caso di attraversamento stradale, ma una volta alla settimana come base di installazione di box mercatali e come zona di passaggio di avventori, necessitava di una più assidua vigilanza.

Richiamava poi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul tema della responsabilità di natura omissiva colposa degli amministratori pubblici locali per le insidie stradali o trabocchetti e concludeva osservando che, nel caso di specie, doveva ritenersi raggiunta la prova dell'insidia in quanto l'avvallamento e la disconnessione del pavimento di asfalto stradale posta a ridosso del tombino su cui stava camminando la donna, viste anche le condizioni di età e di inevitabile maggiore difficoltà di deambulazione in equilibrio, potevano ritenersi configurare una vera e propria insidia, difficilmente prevedibile e, comunque, evitabile da una persona dell'età della vittima e portatrice delle patologie da cui era risultata affetta al momento dell'evento.

5. La Corte di Appello di Napoli, invece, in riforma della sentenza appena ricordata, assolveva il (omissis) dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, in particolare ritenendo che il giudice di prime cure fosse giunto alla determinazione della sua responsabilità sulla base di una progressione argomentativa che partiva da un presupposto non dimostrato con certezza, trascurando rilevanti e fondate obiezioni difensive.

Ed invero, a parere della Corte territoriale, non vi era prova che la (omissis) fosse caduta a seguito dell'inciampo in un avvallamento della strada in prossimità di un tombino. Ciò in quanto nessuno aveva visto la caduta della persona offesa e anche i testi erano intervenuti quando la donna era già in terra, essendo stato il decesso immediatamente seguito alla caduta.

In riferimento poi alle cause del decesso, la Corte riteneva che le lesioni riportate dalla vittima al capo ed al piede, certamente dovute alla caduta, non fossero sufficienti a dimostrare che la causa della caduta fosse l'aver inciampato, non potendosi escludere che la lesione all'alluce si fosse determinata a seguito della caduta al suolo. Quanto alle precarie condizioni di salute della vittima, portavano a non poter escludere altra causa della caduta, diversa da quella ipotizzata nella sentenza di primo grado

Infine, con riferimento alla situazione della strada e al relativo obbligo di manutenzione, ad avviso della Corte partenopea non risultava che il tombino posto nei pressi del punto di caduta della donna avesse di lato un tale dislivello da poter essere considerato insidia o trabocchetto. Invero, nei pressi del tombino e perimetralmente ad esso vi erano delle abrasioni nell'asfalto e delle fratture che si limitavano a lievi avvallamenti, non un "fosso" o un buco tale da poter essere considerato insidia o trabocchetto nel senso indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Nel caso specifico, ad avviso della Corte partenopea, la natura del manto stradale era di normale usura e la sua idoneità a consentire o meno di costituire vizio occulto della strada, insidia o trabocchetto, doveva valutarsi in concreto e non con riferimento alle condizioni ed età della vittima.

Concludeva, quindi, la Corte che non si poteva ricondurre il decesso della (omissis) esclusivamente al cattivo stato di manutenzione del manto stradale, ma a una combinazione di diverse condizioni (età e salute della (omissis), il fatto di portare con sé un carrellino per la spesa ed una busta e quindi non avere le mani libere, la presenza di diverse persone ma anche oggetti e rifiuti in terra) che rendevano pericoloso l'incedere e comportavano l'onere della massima prudenza nella persona offesa.

Per tali ragioni, la Corte assolveva l'imputato non ritenendo provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità.

6. La Corte territoriale, dunque, con motivazione logica ed esaustiva, ha ritenuto difficilmente superabili alcune delle osservazioni contenute nell'atto di appello. E con motivazione congrua e logica, oltretutto corretta in punto di diritto - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - ha offerto la propria ricostruzione dei fatti.

La motivazione del provvedimento impugnato si palesa corretta in punto di diritto in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno precisato che, in caso di ribaltamento in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, il giudice del gravame del merito non è tenuto alla c.d. motivazione rafforzata.

Le Sezioni Unite *Dasgupta* (Sez. Un. n. 27620 del 28/4/2016, *Dasgupta*, Rv. 267487) e tutta la successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 42443 del 07/06/2016, G., Rv. 267931; Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, *Lento*, Rv. 270721; Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016, dep. 2017, *Vizza*, Rv. 269073; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, *Macrì*, non mass.), hanno più volte ribadito che "l'assoluzione dopo una condanna non deve superare alcun dubbio, perché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen".

Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono, in altri termini, soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.

E le Sezioni Unite *Troise* hanno chiarito che: "*Analoghe sono le conseguenze sulla estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si attegga diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E' dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di*

intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo” (così Sez. Un. n. 14800 del 21/12/2017 dep.2018, Troise, Rv. 272431, in motivazione, pagg. 7-8).

Ebbene, la sentenza impugnata, pare essersi mossa nel solco di tali principi.

7. Non paiono cogliere nel segno le denunce di travisamento di elementi probatori avanzate dai ricorrenti.

La Corte napoletana ha dato atto in sentenza di avere ben presenti le lesioni riportate dall'anziana vittima, ivi compresa la lesione "al di sotto del piano ungueale" del primo dito del piede sinistro e le ha ricollegate, senz'altro, alla caduta.

I giudici del gravame del merito, tuttavia, hanno valorizzato, in ciò discostandosi dalle indicazioni del consulente dell'accusa e considerando anche le obiezioni di controparte: **a.** l'assenza di testimoni in merito all'infortunio, avendo tutti riferito di avere visto la donna già riversa a terra e deceduta; **b.** la natura non insidiosa della presunta fonte di pericolo secondo una diretta visione dello stato dei luoghi percepibile dai rilievi fotografici all'esito della quale in sentenza si parla di lievi avvallamenti e di ordinaria usura del manto stradale; **c.** le condizioni della vittima che, pur autosufficiente, era in età avanzata, invalida al 100% con "difficoltà permanente a svolgere le funzioni e i compiti della sua età" (documentazione ASL Mugnano) in forza di molteplici patologie croniche tra cui un deficit visivo e la artrosi polidistrettuale che comportavano difficoltà nell'incedere tanto più tenuto conto che la vittima trasportava, nell'occasione, un carrello per la spesa e una busta.

Secondo la Corte d'appello tali elementi rappresentano altrettante circostanze che se indubitabilmente collegano eziologicamente la caduta al suolo al decesso - non per le lesioni in sé, non gravi, ma a causa dell'alterazione delle complessive condizioni già compromesse - non comportano come conseguenza inevitabile che la dinamica dell'infortunio sia quella indicata dalla accusa pubblica e privata non potendosi escludere altre cause legate alle condizioni della vittima oppure come quelle individuate dalla difesa (urto contro il carrello o perdita di equilibrio) considerata anche la presenza di persone, oggetti e rifiuti in terra, al momento del fatto, che potevano ostacolare il cammino.

La Corte partenopea opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni del suo dissenso o

della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382).

Non si tratta, con tutta evidenza di un travisamento della prova.

Avere introdotto nel giudizio di legittimità la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "*atti del processo*" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "*travisamento della prova*", ma si tratta di quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.

In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi.

Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. Il che non appare essere accaduto nel caso che ci occupa.

Non spetta invece a questa Corte Suprema -come in concreto richiedono i ricorrenti- "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Permane, in altri termini, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

8. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

Nel caso che ci occupa la riconduzione della ferita all'alluce della vittima a un inciampo nel dislivello vicino al tombino era espressa in termini di compatibilità dal consulente del pubblico ministero e la Corte territoriale ne ha tratto la legittima convinzione, insieme all'ulteriore compendio probatorio, che non potesse esservi la certezza che quel dislivello fosse la causa della caduta della vittima.

La sentenza di secondo grado, pertanto, offre una ricostruzione della sequenza causale che non si palesa ipotetica e assertiva ma appare connotata da una sua credibilità razionale e frutto di una attenta ponderazione dei contrastanti elementi emersi dal contraddittorio dibattimentale tale, secondo i giudici, da non superare il dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Non appare, infatti, eccentrico, nel caso concreto, a fronte degli illustrati dati probatori a disposizione dei giudici di secondo grado, ipotizzare altre cause della caduta della vittima fornite di probabilità logica, se non pari rispetto a quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado, comunque sufficiente a escludere la certezza.

La Corte partenopea va, però, oltre. E prende in considerazione anche l'ipotesi opposta per escludere ancora una volta la responsabilità dell'imputato.

Ritenuta l'assenza, sulla base dell'esame diretto delle fotografie dello stato dei luoghi, di condizioni della strada, peraltro controllata dalla Polizia Municipale perché sede di mercato, particolarmente critiche e con vizi occulti al di fuori della "normale usura" dell'asfalto, in sentenza si sottolinea la circostanza che il posto fosse pienamente conosciuto dalla vittima perché ivi si recava ordinariamente per la spesa e il contesto in cui la vittima si muoveva – ingombri di carrello e busta, bancarelle, oggetti e rifiuti per terra, persone - avrebbe dovuto indurre la donna a muoversi con estrema cautela e diligenza a fronte di ostacoli del tutto prevedibili, attribuendo alla stessa l'esclusiva responsabilità dell'accaduto.

Seppure con una frase non felice e con un ragionamento non del tutto esplicitato, la Corte napoletana ricorda la necessità, in primo luogo, di una valutazione concreta della esistenza o meno di una fonte di pericolo che prescindendo dalla particolare situazione soggettiva della vittima e guardi alla generalità degli utenti in funzione della prevedibilità dell'evento.

La valutazione della condotta ipotizzata come colposa, infatti, *"deve essere valutata, con riferimento alla prevedibilità dell'evento, non in astratto, ma con riferimento alla posizione di garanzia dell'agente in relazione alla contingente situazione fattuale: non è sufficiente, cioè, la sola prevedibilità astratta dell'evento, ma occorre una previsione concreta... nel senso che l'agente deve rappresentarsi*

- come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione
- proprio l'evento che si è in concreto verificato, prescindendo però dalle concrete modalità dell'evento" (cfr. questa Sez. 4, n. 4675/2009).

9. Questa Corte di legittimità in passato, come ha ricordato anche la sentenza impugnata, ha ripetutamente statuito che *"l'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta... Il sancito principio mira ad armonizzare l'esigenza della garanzia di sicurezza, con la impossibilità di esigere sempre e comunque l'adempimento di oneri che per P.A. difficili da realizzare in ragione dell'ampiezza della cura del territorio affidatole, limitando pertanto l'adempimento ai soli casi in cui la fonte di pericolo non sia percepibile con la normale diligenza."* (Sez. 4, n. 4479 del 9/10/2012 dep. 2013, Rizzo, n. m. , oltre a quella citata in sentenza Sez. 4, n. 31302 del 18/05/2005, Rv. 231738; Sez. 4, n. 32970 del 23/06/2004, Rv.229145, Sez. 4, n. 478 del 1998)

La più recente giurisprudenza di legittimità – con un orientamento che il Collegio ritiene maggiormente condivisibile- ha superato negli ultimi anni tale orientamento affermando che in materia di responsabilità penale l'esistenza di una fonte di pericolo prescinde dalla natura insidiosa e occulta perché impone di per sé l'intervento volto a eliminarlo o a ridurlo e la responsabilità va valutata secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto (Sez. 4, n. 21040 del 1/4/2008, Cerri, Rv. 240218 nella cui motivazione la Corte ha altresì chiarito che la responsabilità dell'addetto alla manutenzione può essere esclusa solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile né evitabile).

Successivamente, nel solco di tali pronunce si è ribadito che l'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di

manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto (così questa Sez. 4, n. 46831 del 27/10/2011, Caruso e altri, Rv. 252141 che, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità dei concessionari del diritto di superficie di un'area comprensiva della strada - in cui era avvenuto l'incidente - sul cui margine era stato apposto un cordolo di 25 cm prospiciente uno scavo laterale di circa 5 metri, ritenendolo del tutto insufficiente per altezza rispetto al predetto scavo e, quindi, inadeguato a fungere da recinzione).

E, ancora, più recentemente, si è condivisibilmente affermato che l'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente (così questa Sez. 4, n. 24943 dell'11/4/2017, De Petris Pollini, non mass.; conf. Sez. 4, n. 3290 del 4/10/2016 dep. 2017, Piccolo, Rv. 268878, che, nel giudicare una fattispecie relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l'incidente, per non aver provveduto al ripristino del *guardrail* divelto da tempo, ha annullato la sentenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l'idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata - si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del *guardrail* e, comunque, la possibilità che l'omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali). Del resto, secondo numerose pronunzie delle Sezioni civili di questa Corte che si riconoscono in tale orientamento, la tutela aquiliana deve trovare piena attuazione secondo i criteri applicabili ordinariamente (in questo senso v. Sez. 3 civ. n. 2308 del 2/2/2007, Autostrada Torino-Milano v. Cravetto, Rv 594388 e Sez. 3 civ. n. 3651 del 20/2/2006, Foti v. Anas, Rv 588889).

Tuttavia, anche per tale filone l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsiasi automatico addebito di responsabilità a carico di chi ricopre la posizione di garanzia imponendo la verifica del contenuto ed ampiezza della regola cautelare (generica o specifica), della concreta violazione della stessa e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. "concretizzazione" del rischio).

Nella specie, la Corte napoletana, con una struttura argomentativa che non pare messa in crisi dalle doglianze dei ricorrenti, afferma, in sostanza, che manca

un quadro probatorio idoneo per pervenire a una pronuncia di condanna e confermare la sentenza di primo grado. Ciò sia per l'incertezza del determinismo causale, sia per l'assenza di una situazione di rischio per la generalità degli utenti e, comunque tale da essere prevedibile e tale da essere facilmente evitabile, così da giustificare una condotta appropriata alternativa e virtuosa, escludendo la violazione della regola cautelare a cui era preposto l'imputato e, in ogni caso, ravvisando una condotta altamente imprudente della vittima idonea a recidere qualsiasi collegamento con altre concause. Trattandosi, infatti, di una posizione di garanzia, quella dell'imputato, derivata dalla gestione della cosa pubblica, con i limiti legati alle disponibilità di spesa, il rischio quale quello concretizzatosi, annullabile solo con un continuo intervento di manutenzione ordinaria che eviti qualsiasi anomalia della strada, appare esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (cfr. Sez. 4, n. 22691 del 25/2/2020, Romagnolo, Rv. 279513 - 01).

Questo, con tutta evidenza basta ad insinuare nel giudice del merito quel ragionevole dubbio che non può portare all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. E allora se è vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, in radicale riforma della sentenza di condanna di primo grado, pronuncia sentenza di assoluzione ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di condanna, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (sez. 5, n. 21008 del 6.5.2014, Barzaghi ed altri, rv. 260582), ciò appare essere avvenuto nel caso che ci occupa.

10. Al rigetto dei ricorsi delle parti private ricorrenti consegue, *ex lege*, la condanna delle stesse al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PG.

Rigetta i ricorsi delle parti civili che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

19/02/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Cukendo

